

Decreto Bersani”

Novità in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo

A decorrere **dal 04/07/2006**, l'art. 36, comma 29 del decreto **Bersani** ha modificato l'art.54 del T.U.I.R., introducendo ai fini della determinazione del **REDDITO PROFESSIONALE**

1. la rilevanza delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate attraverso l'estromissione dei beni strumentali dall'ambito dell'attività di lavoro autonomo.
2. la concorrenza alla formazione del reddito professionale dei corrispettivi percepiti a fronte della cessione della clientela o del marchio;
3. **l'integrale deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista, se addebitate in parcella.**

1. PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

dal **4 luglio scorso**, concorrono ora a formare il reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, se:

- a) sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
- b) sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione.

Sono escluse le cessioni di beni il cui costo non è ammortizzabile, come gli immobili e gli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione

QUANTIFICAZIONE DELLE PLUSVALENZE E MINUSVALENZE

Si considera plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato del bene strumentale. In caso di autoconsumo, quindi in assenza di corrispettivo, si considera la differenza fra valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

RILEVANZA DI PLUSVALENZE E MINUSVALENZE CRITERIO DI CASSA: nell'ambito del reddito di lavoro autonomo, plus o minus valenze rileveranno fiscalmente nell'anno di percepimento del corrispettivo o indennità o autoconsumo del bene strumentale.

ESCLUSA LA RATEIZZAZIONE: A differenza di quanto previsto per le imprese, i professionisti non avranno la possibilità di rateizzare le plusvalenze nelle ipotesi di possesso dei beni strumentali per un periodo non inferiore ai tre anni.

2. CESSIONE DELLA CLIENTELA

le somme percepite dal professionista a seguito della cessione della clientela, o comunque di elementi “immateriali” riferibili all'attività artistica o professionale concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Tali corrispettivi, se percepiti in una unica soluzione, possono essere assoggettati a tassazione separata (modifica all'art. 17 del TUIR).

3. RIMBORSI SPESE DI VITTO E ALLOGGIO

Viene modificato il comma 5 dell'art. 54 del Tuir in tema di determinazione del reddito di lavoro autonomo, aggiungendo il periodo evidenziato

Il comma 5 art 54 TUIR

Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.

Le predette spese sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi riaddebitate in fattura. le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal **committente** sono integralmente deducibili da parte del professionista (e non scontano, quindi, il limite alla deducibilità pari al 2% dei compensi annui), se quest'ultimo le inserisce in fattura trattandole alla stregua di un compenso in natura. Tali somme riaddebitate al **committente** vanno assoggettate a ritenuta, a contribuzione previdenziale e ad IVA.

ANTICIPO DEI COSTI DI VITTO E ALLOGGIO DA PARTE DEL COMMITTENTE

1. Il **committente** sostiene la spesa con documento a lui intestato e il nome del professionista come fruitore del servizio.
 2. Il **committente** comunica al professionista l'ammontare dell'anticipo e non lo considera (solo temporaneamente) come costo deducibile, bensì come una mera anticipazione.
 3. Il professionista recepisce l'importo e lo considera come costo che non soggiace alla limitazione del 2%.
 4. Il professionista emette parcella comprensiva dei compensi e della quota di spese (già pagata dal **committente**).
 5. Il **committente**, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese.
-

Estratto da sito www.altalex.com

7.2 Spese anticipate dal committente

D. Alla luce di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 54 del TUIR e di quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 28/E del 4 agosto 2006, si chiede una ulteriore delucidazione sulle modalità di riaddebito da parte del professionista in capo al committente delle spese anticipate dal committente medesimo. In particolare, si deve ritenere che in capo al committente nel momento in cui lo stesso sostiene il costo non possa essere negata l'inerenza del medesimo indipendentemente dal comportamento che, successivamente, verrà seguito dal professionista che ha beneficiato della spesa.

Si chiede, inoltre, quale debbano essere gli adempimenti che i professionisti beneficiari di una spesa devono seguire quando il documento di spesa viene inviato al committente da parte dell'erogatore del servizio in modo indistinto (si pensi alla cena alla quale hanno partecipato più professionisti).

R. L'articolo 36 del d.l. n. 223 del 2006, al comma 29, lett. a), n. 2), ha modificato la disposizione contenuta nel comma 5 dell'art. 54 del TUIR relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo. Il citato comma 5, infatti, è stato integrato stabilendo che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono integralmente deducibili da parte del professionista nel caso in cui **siano sostenute direttamente dal committente** per conto del professionista medesimo e da questi addebitate in fattura.

In tale particolare ipotesi non opera, quindi, il limite alla deducibilità di tali spese, ordinariamente previsto nella misura del 2 per cento dell'ammontare dei compensi annui.

L'Agenzia delle entrate con la richiamata circolare n. 28/E ha spiegato quali siano gli adempimenti che professionista e committente devono seguire per gestire correttamente le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande al fine di evitare indebite duplicazioni nella deduzione di tali spese.

In relazione al quesito proposto si osserva che l'ammontare delle spese di vitto e alloggio che il

committente sostiene (e che successivamente comunicherà al professionista) rientrano (momentaneamente) tra i costi indeducibili. Solo a seguito della parcella emessa dal professionista (comprensiva dei compensi e della quota di spese già pagate dal committente) il committente potrà portare in deduzione l'intero costo sostenuto come compenso erogato al professionista (imputando a costo nel conto economico l'intera prestazione al lordo dei rimborsi spese).

E' solo in tale momento, attraverso l'inequivoca ricomprensione della spesa tra i costi relativi alla prestazione professionale acquisita nell'esercizio dell'impresa, arte e professioni, che si manifesta l'inerenza dell'esborso.

- Per quanto riguarda il secondo quesito relativo al documento di spesa inviato al committente da parte dell'erogatore del servizio in modo indistinto, si ritiene che la deduzione da parte del professionista che riaddebita l'importo è subordinata alla circostanza che la fattura emessa dall'albergatore o dal ristoratore contenga l'indicazione del soggetto (professionista) nei cui confronti la prestazione viene resa e, nel caso si tratti di più soggetti, specifichi quale parte del corrispettivo si riferisce a ciascuno dei professionisti stessi.

Solo in tal caso infatti il professionista potrà qualificare la spesa come prestazione di vitto e alloggio effettuata per lo svolgimento dell'incarico ricevuto che non soggiace alla limitazione del 2 per cento mentre l'impresa committente, ricevuta la parcella, imputerà a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese.

7.3 Spese anticipate dal professionista

- D. L'articolo 36, comma 29, del d.l. n. 223 del 2006 detta le regole contabili, di fatturazione e di ritenuta per le spese di vitto e alloggio del lavoratore autonomo, sostenute dal committente per lo svolgimento dell'incarico. In tal caso non opera la limitazione della deduzione di tali spese al 2 per cento dei compensi riscossi nell'anno.

Se le spese - analiticamente addebitate al committente in fattura - vengono anticipate dal lavoratore autonomo e non dal committente, resta ferma la deducibilità integrale delle stesse, senza il limite del 2 per cento?

- R. La norma contenuta nel comma 5 dell'art. 54 del TUIR, **consente al professionista** di dedurre integralmente le spese alberghiere e di ristorazione nella sola ipotesi in cui le **spese stesse siano state anticipate dal committente.**
- Pertanto, nell'ipotesi oggetto del quesito in cui le spese sono anticipate dal lavoratore autonomo e analiticamente addebitate al committente, la deduzione è consentita solo nel limite del 2 per cento dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.